



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

AF

CENTRO
STUDI

Ministero della Giustizia

AUDIZIONE SENATO – COMMISSIONI 7° E 9°

Affare interno sul rilancio del settore agricolo in relazione all'istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori (n. 874)

9 Maggio 2017

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
centrostudi@conaf.it**



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	1
2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE	1
3. LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE	2
4. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI	3
5. ESIGENZE FORMATIVE PER LA PROFESSIONE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI.....	4
6. CONCLUSIONI	5

ALLEGATI:

- CARTA UNIVERSALE DELL'AGRONOMO
- CONVENZIONE QUADRO TRA LA CONFERENZA DI AGRARIA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
- REGOLAMENTO CONAF 3/2013 PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
- LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



1. INTRODUZIONE

Il sistema agricolo, agroalimentare, selvicolturale, della multifunzionalità e quindi in generale della ruralità, ha vissuto negli ultimi 20 anni una forte evoluzione ed è stato oggetto di una forte spinta innovativa.

Il sistema è stato interessato dal processo di qualità ed identificazione territoriale delle sue produzioni (DOP, IGP e STG), dalla multifunzionalità (gli agriturismi ed i ristoranti dal recupero di stalle ed annessi rurali), dalla trasformazione alla vendita in azienda dei prodotti aziendali. L'Italia è leader in Europa con 291 prodotti a marchio di qualità e leader nel mondo nel saper fare ma anche saper progettare. Lo testimonia il grande successo di EXPO2015.

A questo processo di cambiamento non sono stati indifferenti i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali che hanno accompagnato le aziende agricole, agroalimentari e silvicole nel processo di innovazione, cambiamento e posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale.

Ciò comunque non significa che si è soddisfatti, le grandi sfide della sostenibilità e produttività del sistema necessitano di nuovi paradigmi: i cambiamenti climatici, l'agricoltura di precisione, la diversificazione e le nuove esigenze dei cittadini sia in termini di stili che di salute, ci impongono una grande riflessione sui saperi e sulla necessità che gli stessi siano sempre di più condivisi ed organici.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), rappresenta circa 21.000 iscritti professionisti che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale ai sensi della Legge 3 del 1976 e della Legge 152/1992. Il CONAF, allo stato attuale, è organizzato in 16 Federazioni regionali, a loro volta costituite da 26 Ordini provinciali.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), in virtù di ciò, in questi anni ha promosso una strategia basata sulla conoscenza, l'innovazione ed il trasferimento attraverso un sistema di formazione/apprendimento continuo (il primo Regolamento sulla formazione professionale continua risale al 2009) e sull'internazionalizzazione, partecipando attivamente ai contesti internazionali quali quella della *World Association of Agronomists* (WAA), al contesto europeo con la *European Confederation of Agronomist Associations* (CEDIA), con la *Union European Foresters* (UEF) e con la *Association for European Life Science Universities* (ICA).

Tutto ciò per capire dove stiamo andando, dove la globalizzazione ci porta e soprattutto come affrontarla.

2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

Il **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)**, è membro dell' **Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA)**.

L'Associazione Mondiale degli Agronomi è costituita da associazioni/ordini di tutto il mondo che contano oltre 1,5 milione di professionisti nel mondo ed è un'organizzazione non governativa, non



politica, non religiosa, e no-profit, gestita con l'obiettivo di unificare, coordinare e rappresentare tutte le associazioni degli Agronomi del pianeta, valorizzare la pratica della professione, la sua eccellenza accademica ed etica professionale, promuovere lo sviluppo sociale ed economico del settore rurale e rappresentando i "diritti agrari" nelle sedi internazionali e nei governi.

L'associazione prevede inoltre che possano aderire soltanto le associazioni che prevedono per legge o statuto l'obbligo della laurea quinquennale.

La WAA ed il CONAF sono stati promotori di un progetto di partecipazione all'Esposizione Universale di Milano, EXPO2015, dal titolo "La Fattoria Globale del Futuro 2.0" con un proprio padiglione che è stato visitato da circa 200.000 visitatori di cui 115.000 visite guidate con nostri Agronomi volontari. In tale contesto si è tenuto il VI Congresso Mondiale degli Agronomi dove è stata approvata la **Carta Universale dell'Agronomo** che peraltro fa parte della Carta di Milano. Attualmente la presidenza dell'associazione Mondiale è sotto la guida italiana sino al 2019.

A livello europeo il CONAF è membro della **European Confederation of Agronomist Associations** (CEDIA), l'organo di rappresentanza europea delle associazioni nazionali di Agronomi e della **Union European Foresters** (UEF) rappresentativa a livello europeo dei professionisti Forestali.

Nell'ambito dell'applicazione della convenzione internazionale sul riconoscimento dei titoli ed il relativo percorso professionale nei diversi Stati che hanno sottoscritto la convenzione si dà la possibilità ai giovani Agronomi di avere una prospettiva internazionale.

A livello comunitario la direttiva 2005/36/CE, denominata "direttiva qualifiche", è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione Europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale.

3. LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

La professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è una professione intellettuale per la quale **è obbligatorio** il conseguimento del titolo di studio accademico nelle classi di laurea previste dal D.P.R. 328 del 2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*) previo superamento del relativo esame di abilitazione alla professione.

Nel contesto professionale di riferimento, l'Albo professionale è distinto nelle sezioni A e B:

- Agli iscritti della **sezione A** spetta il titolo di **Dottore Agronomo e Dottore Forestale** (art. 10, comma 2 del D.P.R. 328 del 2001) e per l'ammissione all'esame di stato è richiesto il possesso di laurea magistrale (art. 12 D.P.R. 328 del 2001) di durata quinquennale (3+2)



- Agli iscritti della **sezione B** spetta il titolo di **Agronomo e Forestale Iunior** o di **Biotechnologo Agrario** (art. 10, comma 4 del D.P.R. 328 del 2001) e per l'ammissione all'esame di stato è richiesto il possesso della laurea (art. 13 del D.P.R. 328 del 2001) di durata triennale.

La complessità della figura professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è ben delineata dalle competenze professionali attribuite dalla Legge 3 del 1976 e dalla Legge 152 del 1992 che evidenzia competenze nella pianificazione, progettazione e valutazione dei sistemi agricoli e forestali complessi, nello sviluppo rurale e nel trasferimento dell'innovazione. La legge attribuisce al professionista competenze che spaziano dall'ambito della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela e consulenza, accertamento di qualità e di quantità delle produzioni, all'ambito della progettazione complessa e pianificazione, studio, direzione, sorveglianza, marketing, liquidazione, misura, stima, contabilità e collaudo delle opere a carico dei sistemi agricoli, zootecnici, forestali, ambientali, rurali, territoriali, paesaggistici, urbani ed agroalimentari.

4. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Il CONAF, già a partire dal 2009 ha approvato il primo Regolamento per la formazione professionale, consapevole dell'importanza della formazione professionale continua come uno dei presupposti fondamentali per la qualità della prestazione professionale. L'obbligo formativo è stato sancito dalla successiva riforma delle professioni nel 2012.

Con la riforma delle professioni regolamentate, stabilita con Legge 148 del 14 settembre 2011, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011, è stata introdotta tra l'altro la formazione obbligatoria quale strumento di miglioramento della qualità della prestazione. L'art. 7 del D.P.R. 137 del 2012 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*) prevede *"Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare"*.

Il CONAF con il Regolamento 3 del 2013 (*Regolamento per la formazione professionale continua*), approvato dal Ministero della Giustizia il 23 Ottobre 2013 PROT. 32067 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 22 del Ministero della Giustizia il 30 Novembre 2013, definisce le modalità ed i criteri finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte di tutti gli Iscritti all'Albo. Tale Regolamento approvato

Il CONAF ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Regolamento 3 del 2013 indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione, mentre agli Ordini territoriali spetta il compito di predisporre il piano annuale della offerta formativa favorendo lo svolgimento gratuito della formazione professionale; alle Federazioni, invece, la promozione ed il coordinamento delle attività formative degli Ordini,



l'attuazione dei piani formativi degli Ordini, la predisposizione e l'attuazione, anche in proprio, e/o su delega degli Ordini di un piano dell'offerta formativa.

In attuazione dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 137 del 2012, il CONAF all'art. 7 del Regolamento 3 del 2013 stabilisce la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Università al fine del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali ed universitari. In tal senso in data 3 luglio 2014 il CONAF ha rinnovato (la prima è stata stipulata nel 2009) una convenzione quadro con la Conferenza di Agraria al fine di promuovere l'integrazione tra formazione universitaria ed professionale, avviare i giovani alla professione e di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale.

Specifiche convenzioni operative stabiliscono i rapporti con i diversi Atenei.

5. ESIGENZE FORMATIVE PER LA PROFESSIONE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Dalla complessità del quadro del sistema descritto, in evoluzione e con forte connotazione innovativa, le esigenze della professione sono state oggetto di uno specifico piano nazionale di indirizzo per la formazione continua e si possono sinteticamente riassumere:

- 1) **Definizione di un "core curriculum"**, da acquisire durante il corso formativo universitario che, analogamente a quanto già applicato in altri ambiti professionalizzanti (es. Medicina e Chirurgia), definisca i contenuti formativi minimi necessari per essere pronto ad esercitare la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Nel *core curriculum* non possono mancare insegnamenti che caratterizzano in maniera forte la figura professionale, come l'estimo in tutte le sue forme, ma con particolare attenzione all'estimo ambientale;
- 2) **Approccio didattico innovativo**. La definizione del percorso formativo di base viene intesa non solo come individuazione di discipline ma attraverso la realizzazione di modalità innovative di erogazione della didattica che tendano a superare l'approccio monosettoriale dello studio in discipline separate e riescano a implementare l'approccio multifunzionale che poi sarà parte caratterizzante del lavoro del professionista Dottore Agronomo e Dottore Forestale;
- 3) **Maggiore imprinting alla metodologia di programmazione, pianificazione, progettazione e valutazione** che sono il fondamento delle competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Un trasferimento degli strumenti per il *problem solving* da proiettare in diversi ambiti spaziali e temporali e preparare ai nuovi lavori professionali del futuro;
- 4) **Maggiore consapevolezza del ruolo della figura professionale sulla "sostenibilità"**. Far emergere dalle materie caratterizzanti il percorso formativo universitario la maggiore consapevolezza e sensibilizzazione verso alcune tematiche già insite nella figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale ma spesso latenti. A titolo di esempio: coltivando un terreno con una certa tecnica e/o costruendo un fabbricato in zona rurale, progettando filari di vigna o di olivi, il Dottore Agronomo e Dottore Forestale si accinge a definire il paesaggio;



- 5) **Evoluzione degli insegnamenti alle tematiche attuali** che preparino il professionista anche alle emergenze ed alle criticità (ricostruzione post terremoto, gestione delle emergenze, valutazioni ambientali, rigenerazioni urbane);
- 6) **Laboratori tecnico-pratici.** Garantire agli studenti la possibilità di svolgere tirocini pre-laurea e laboratori tecnico-pratici atti a sviluppare abilità progettuali, competenze tecniche e professionali utili alla gestione dei processi lavorativi nella pratica professionale;
- 7) **Sostenere l'orientamento in entrata (verso l'università) e in uscita (verso l'Albo di categoria)** in quanto la categoria professionale ha opportunità di lavoro concrete con redditi in crescita (tra il 2014 ed il 2015 ha avuto quasi il 25% di incremento di reddito pro-capite, risultato il maggiore di tutte le categorie professionali);
- 8) **Mutuo riconoscimento CFP e CFU.** Favorire il mutuo riconoscimento tra i crediti formativi universitari e crediti validi ai fini della formazione continua, può costituire il canale di interconnessione formazione di base – professionista – formazione continua in linea con le esigenze e l'evoluzione del mercato.

L'esigenza di un percorso universitario di valore nasce dalla complessità e dalla responsabilità sociale della figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale orientata a valorizzare l'identità dei luoghi, le finalità sociali e di sostenibilità del progetto che utilizza l'ecologia quale strumento interpretativo della complessità e del funzionamento dei sistemi agrari, forestali, ambientali, paesaggistici, rurali, territoriali urbani ed extraurbani.

6. CONCLUSIONI

Si ritiene strategico un approccio sia alla formazione di base che alla formazione lungo tutto il percorso professionale. Riteniamo utile che il sistema agroalimentare in forte crescita individui profili professionali specifici ma in grado di saper gestire i cambiamenti.

Molti nostri colleghi operano quali docenti delle scuole tecniche e professionali del settore ed attraverso la loro sensibilità viene accresciuta la formazione dei ragazzi.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali si rende disponibile al Parlamento ed al Governo per lo sviluppo del sistema e più in generale per il trasferimento dei saperi e della conoscenza anche in campo internazionale.

Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



EXPO
MILANO 2015
AGRICOLTURA
E SOSTENIBILITÀ

VI

World Congress of Agronomists

Food and Identity

GLOBAL
FARM
OF THE
FUTURE
2.0

CARTA UNIVERSALE DELL'AGRONOMO

Gli Agronomi nel VI Congresso Mondiale di Milano, ambientato in EXPO2015, Padiglione della Fattoria Globale del Futuro - "Farm LAB", approvano la Carta Universale dell'Agronomo che definisce i principi etici per lo sviluppo professionale nel rispetto alle comunità delle persone, di ogni Paese e Continente. Riteniamo che l'esercizio della professione di Agronomo nei contesti connessi all'agricoltura, all'alimentazione, alla ruralità, al paesaggio ed alle risorse naturali abbracci una dimensione bioecologica planetaria necessariamente scevra di frontiere per il trasferimento di pensiero, professionalità e tecnologia.

Siamo convinti che la nostra professionalità offrendo soluzioni tecniche avanzate elevi la nostra responsabilità etica e ci costringa ad operare sempre nell'interesse generale in un'ottica di progresso sociale.

L'opera dell'Agronomo rappresenta una considerevole potenzialità nell'ambito delle sfide globali del XXI secolo, ragione per cui ci proponiamo di cooperare alla definizione di una strategia tecnico alimentare e di sostenibilità ambientale per l'intero pianeta ed in particolare per le zone in ritardo di sviluppo.

Per questo ci impegniamo a rispettare i seguenti principi.

1) Per il cibo e la salute

L'Agronomo, in qualità di progettista del cibo, assicura l'ottimizzazione dei processi produttivi lungo tutta la filiera agroalimentare, difendendo i principi di un'alimentazione sana e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari globali riducendo gli scarti e garantisca la salubrità delle produzioni e la salute ed il benessere del consumatore.

La difesa all'alimentazione comporta per il professionista un'attività cosciente e razionale su diversi fronti. Le competenze dell'Agronomo coinvolgono la progettazione del cibo, la gestione attiva nonché la riduzione degli scarti, ma anche la formazione e l'informazione del consumatore per renderlo più consapevole del valore alimentare dei prodotti.

Per ottenere un tenore qualitativamente elevato del cibo è necessario che misure di qualità caratterizzino le intere fasi produttive lungo la filiera agroalimentare, dalla prima fase di produzione, alla seconda di trasformazione a quella successiva di distribuzione.





mipaaf
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali



EXPO
AGRICOLTURA
E
SOSTENIBILITÀ
2013

VI

World Congress of Agronomists

Food and Identity

GLOBAL
FARM
OF THE
FUTURE
2.0

Il ruolo dell'Agronomo nei processi di filiera è quello di garantire e certificare che ciascun attore applichi tutte le misure necessarie al fine di poter assicurare al consumatore finale un alto livello di qualità e di sicurezza dell'alimento ed in misura sufficiente per tutti gli abitanti del pianeta.

2) Per la sostenibilità

L'Agronomo nello svolgimento della propria attività deve applicare azioni che non depauperano le risorse del pianeta in modo da garantire i bisogni del presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future.

La salvaguardia della sostenibilità è un dovere etico e ambientale del professionista, soprattutto in un mondo sempre più affollato in cui le risorse ecosistemiche vanno gestite con coscienza sociale ed equità. Un cattivo uso di risorse in tempi in cui ancora milioni di persone soffrono la fame, è intollerabile non solo dal punto di vista etico, ma anche ambientale perché rappresenta un consumo di risorse naturali inutile e quindi dannoso.


3) Per la biodiversità

L'Agronomo assicura la custodia della biodiversità; si impegna a sviluppare e tramandare la diversità genetica per il cibo e per l'agricoltura e garantisce per le generazioni future *“la variabilità fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del sottosuolo, dell'aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte”* (CBD, Rio de Janeiro, 1992).

La tutela della biodiversità comporta per il professionista l'obbligo morale nei confronti delle generazioni future di garantire nelle attività di pianificazione e progettazione l'equilibrio tra biodiversità e miglioramento genetico, incentivando nelle dinamiche delle fattorie le pratiche agricole che contribuiscono a formare ecosistemi agricoli in equilibrio, salvaguardando le interazioni che esistono fra agricoltura e biodiversità e migliorando l'efficienza delle produzioni. La promozione di scelte colturali che aumentano la biodiversità delle fattorie è il fondamento per il rispetto di tale principio.

4) Per il suolo e l'acqua

Nella gestione sostenibile del suolo e dell'acqua, l'Agronomo assicura la protezione e la conservazione delle loro capacità di svolgere funzioni o servizi economici, ambientali, sociali e culturali.





VI

World Congress of Agronomists

Food and Identity

GLOBAL
FARM
OF THE
FUTURE
2.0

La protezione e la gestione sostenibile del suolo comportano per l'Agronomo l'adozione di pratiche professionali che mantengano inalterata la fertilità del suolo e che ne contrastino il degrado.

L'utilizzo razionale ed oculato delle risorse idriche comportano per l'Agronomo, attraverso l'individuazione dei fabbisogni idrici di un contesto produttivo, l'adozione di pratiche professionali che valorizzino l'uso della risorsa e ne riduca gli sprechi anche considerando lo sviluppo di sistemi produttivi innovativi nonché l'utilizzo di risorse idriche non convenzionali.

Suolo ed acqua rappresentano un elemento essenziale per la vita; sono i componente fondamentali degli ecosistemi terrestri e dell'ambiente che forniscono una serie di benefici all'uomo e all'ambiente attraverso una pluralità di funzioni e di servizi ecosistemici. Contrastarne le perdite, sia dell'uno che dell'altro, e valorizzarne l'importanza sono fattori chiave per il benessere attuale e futuro dell'uomo e della società.

5) Per il paesaggio

L'Agronomo salvaguarda il valore "territorio-cultura" come frutto della sedimentazione di fattori storici, sociali ed istituzionali del contesto locale e promuove la valorizzazione delle identità locali tramite la conservazione del territorio rurale e delle sue tradizioni.

Il professionista esperto conoscitore della vocazione produttiva della realtà territoriale ha il compito di promuovere modelli di sviluppo ad hoc in grado di interconnettere peculiarità locali e luoghi di produzione. La gestione razionale ed oculata del "capitale territoriale" è indirizzata ad elaborare strategie e progettare in modo di trasmettere il valore che un territorio identitario può rivelare.


L'Agronomo, attraverso una corretta pianificazione e progettazione territoriale, assicura sviluppo rurale, vale a dire il mantenimento e la crescita dei sistemi socio-economico locali.

6) Uso sociale della genetica

L'Agronomo utilizza le tecniche di miglioramento genetico per finalità coerenti e migliorative delle condizioni ambientali e socio-culturali delle popolazioni del pianeta senza favorire situazioni di colonialismo economico nei confronti delle popolazioni più deboli delle aree in ritardo di sviluppo.

L'uso razionale della genetica comporta una rettitudine professionale che in qualunque parte del pianeta deve essere libera da fini economici.

Il patrimonio genetico delle specie viventi è patrimonio di tutti e per questo deve servire al bene di tutta l'umanità, pertanto le applicazioni biotecnologiche devono salvaguardare tale principio senza





mipaaf
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali



EXPO
MILANO 2015
ALIMENTO
E
SOSTENIBILITÀ

VI

World Congress of Agronomists

Food and Identity

**GLOBAL
FARM
OF THE
FUTURE
2.0**

diventare dominio dell'arbitrio di interessi di parte, oppure utilizzate per scopi materiali di interesse economico alla stessa stregua di un prodotto industriale, costruito dall'uomo.

7) Uso sociale della tecnologia

L'Agronomo assicura che l'utilizzo della tecnologia e delle pratiche innovative non costituisca asimmetria informativa tale da essere utilizzata a fini economici per la prevaricazione di soggetti più deboli e per ridurre la capacità di esercitare i loro diritti fondamentali.

La tecnoscienza, ben orientata, è in grado di produrre cose preziose per migliorare la qualità della vita dell'essere umano, conservare gli equilibri ecosistemici e salvaguardare la sostenibilità ambientale.

In questo quadro dovrebbe situarsi qualsiasi applicazione professionale; senza dubbio c'è bisogno di un'attenzione costante, che porti a considerare anche tutti gli aspetti etici implicati.

A tal fine il professionista assicura un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l'informazione disponibile e senza interessi, siano essi politici, economici o ideologici.

8) Indipendenza intellettuale ed autonomia professionale

L'Agronomo nell'esercizio della professione, escludendo ogni vincolo o limitazione, assicura le migliori condizioni per valorizzare la componente intellettuale che caratterizza la sua opera.


Egli ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

In un contesto sociale dominato da aspetti finanziari ove il denaro non rappresenta più lo strumento ma diventa un fine l'autonomia intellettuale soggiace spesso a condizionamenti di tipo economico.

L'indipendenza intellettuale va comunque sempre perseguita e ciò implica la continua verifica dell'assenza di condizionamenti esterni sul proprio operare e comporta l'affrancazione da influenze di qualsiasi genere, di natura morale, materiale, politica, ideologica, economica ed anche familiare, affinché il proprio agire sia improntato soltanto alla piena tutela degli interessi che gli sono affidati sempre che si tratti di interessi compatibili con i principi etici generali e di natura sociale.

9) Per la sapienza

L'Agronomo riconosce il dovere di formarsi ed aggiornarsi costantemente al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività, nel pubblico interesse del corretto esercizio della professione e della propria dignità professionale.





mipaaf
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali



EXPO
AGRICOLTURA
E
SOSTENIBILITÀ

VI

World Congress of Agronomists

Food and Identity

GLOBAL
FARM
OF THE
FUTURE
2.0

La formazione e l'aggiornamento professionale, non rappresentano solo un'opportunità per la professione di migliorare la qualità della prestazione, ma anche occasione di valorizzare le specificità professionali.

La formazione continua professionale costituisce un punto cruciale della strategia attuata in alcune zone del pianeta nella considerazione che la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, rende indispensabile un ulteriore apprendimento lungo l'arco della vita professionale .


L'Agronomo riconosce che l'evoluzione della normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impongono un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; l'Agronomo considera la formazione e l'istruzione permanente quale strumento per tenersi al passo con i progressi scientifici in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

10) Spirito di colleganza

L'Agronomo assicura nel riconoscere la comune identità professionale la solidarietà fra i colleghi di tutto il mondo, promuovendo collaborazione fra Agronomi e mutuo soccorso, non solo dal punto di vista professionale ma anche sociale e familiare.

Lo spirito di colleganza nasce proprio dall'appartenenza ad una stessa comunità, dalla condivisione del sentimento di reciproca considerazione e di comune sentire. Lo spirito di colleganza ha una valenza senz'altro positiva in quanto porta alla collaborazione fra colleghi e ad un mutuo soccorso, purché non finisca con il divenire il valore più importante anche rispetto alle esigenze e alla necessità della generalità dei cittadini.

Un aspetto importante è costituito dal rispetto delle altrui opinioni professionali. Le divergenze non devono mai divenire occasioni di attrito di carattere personale, ma costituire opportunità di confronto civile di opinioni se non di arricchimento reciproco.



**CONVENZIONE QUADRO TRA LA CONFERENZA DI AGRARIA
E IL**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

(Linee Guida per il trattamento di reciprocità delle attività di esami di stato e formazione professionale continua)

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI	
Prof. N.	1878/2014
Data Arrivo	03/07/2014
Presidente	<input type="checkbox"/>
Vice Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario	<input type="checkbox"/>

La **CONFERENZA DI AGRARIA** (di seguito CONFERENZA), con sede legale in Sassari presso il Dipartimento di Agraria dell'Università, rappresentata dal prof. Giuseppe Pulina, codice fiscale PLN GPP 56E27I452C, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, avente i poteri per il presente atto,

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI** (di seguito CONSIGLIO NAZIONALE), codice fiscale n. 80247570585, con sede in ROMA, Via Po 22, rappresentato da Andrea Sisti, dottore agronomo, nella sua qualità di Presidente pro tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- il 16 ottobre 2009, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi alimentari e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, hanno già stipulato un analogo protocollo d'intesa;
- occorre favorire la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa degli Atenei ed in particolare dei Dipartimenti afferenti alla Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Direttori di Agraria, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione - aggiornamento professionale continua;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell'intera rete nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e della Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Direttori di Agraria, al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di



valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente convenzione quadro;

- tenere conto del fatto che la CONFERENZA non ha alcun potere sulle autonomie dei singoli Atenei;
- l'Università intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri studenti o dei propri ricercatori;
- il CONSIGLIO NAZIONALE intende promuovere lo svolgimento dell'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia per lo svolgimento dell'attività;

VISTO

- La Legge 3/76 e L. 152/92, che regola la professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il Decreto del MIUR del 3 novembre 1999, n.509, Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- il Decreto del MIUR del 4 ottobre 2000, Settori scientifico-disciplinari;
- il Decreto del MIUR del 18 marzo 2005, modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;



- il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Universita', dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- il DM 9 luglio 2009, Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- il Regolamento della Formazione Professionale Continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali n. 3/2013 approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE con delibera n. 380 del 20 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino del Ministero di giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;

CONSIDERATO CHE

- l'art.12, comma 3 e l'art.13, comma 3 del DPR 328/2001 disciplinano l'articolazione delle quattro prove degli esami di Stato per l'accesso alla professione rispettivamente di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (sezione A dell'Albo) e di Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario (sez.B ell'albo);
- che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 328/2001 è prevista l'esenzione di una prova scritta per i candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali;
- che le classi dei corsi di laurea specialistica istituite ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n.509 con D.M. 26 luglio 2007, sono state equiparate alle classi di laurea magistrale, istituite ai sensi del D.M. del 22 ottobre 2004, n.270 e dal D.m. 26 luglio 2007 n°386 ;
- l'art.7, comma 4 del d.p.r. n.137 del 7 agosto 2012 che recita che “ con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.”;
- con delibera n. 398 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha approvato l'elenco dei settori disciplinari professionali;



- con delibera n. 401 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha istituito il Catalogo Nazionale della Formazione Continua Professionale;
- con delibera n. 397 del 20/12/2013 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato i criteri per l'accREDITAMENTO delle agenzie formative per i dottori agronomi e dottori forestali;
- con delibera n. 114 del 09/04/2014 il CONSIGLIO NAZIONALE ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - Definizioni Generali

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro definisce le linee guida nazionali per la sottoscrizione di specifiche convenzioni operative tra gli Atenei, il CONSIGLIO NAZIONALE e le Federazioni dei dottori agronomi e dottori forestali (e nel caso di presenza di un solo Ordine territoriale a livello regionale interverrà l'Ordine territoriale);

La Convenzione Quadro si compone di due parti:

- 1. Parte I - Esami di Stato per i consegimento del titolo abilitativo**
- 2. Parte II - Formazione professionale continua**

ART. 2

La CONFERENZA e il CONSIGLIO NAZIONALE si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.

ART. 3

Nell'ambito della presente convenzione potranno essere realizzate iniziative concordate riguardanti:

- la realizzazione di studi, dottorati di ricerca, trasferimento dell'innovazione e progetti sperimentali;
- la costituzione di gruppi operativi nell'ambito dei partenariati europei per l'innovazione;



- l'organizzazione di attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, inclusi corsi di laurea e master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali;
- l'organizzazione di attività didattiche e formative a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea che consentono l'accesso all'esame di stato per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario.

ART. 4

Ai fini del monitoraggio e della corretta esecuzione della presente Convenzione, è istituita una Commissione Permanente costituita da sei componenti, di cui tre nominati dal CONSIGLIO NAZIONALE e tre nominati dalla CONFERENZA che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno presso la sede del CONSIGLIO NAZIONALE.

La Commissione definirà entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione uno schema tipo di convenzione operativa per l'attuazione di quanto previsto dai seguenti artt. ~~7~~⁷ e ~~8~~⁸

ART. 5

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle iniziative in cui si articolerà la collaborazione e che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

TITOLO II – Parte I - Esami di Stato per il conseguimento del titolo abilitativo

ART. 6

Ai sensi del DPR 5 giugno 2001 n.328, art.5, comma 2 le Università, il CONSIGLIO NAZIONALE e le Federazioni regionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali competenti per territorio ai fini dell'esenzione di una prova scritta dell'esame di stato potranno sottoscrivere atti esecutivi secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 8;

ART. 7

Potranno essere esentati dalla prova scritta di cui all'art.13 comma 3 lettera b del DPR 328/01 coloro che hanno conseguito in titolo di studio, all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra Università ed Ordine, che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- almeno il 60% dei CFU afferenti ai settori scientifico disciplinari corrispondenti ai settori disciplinari professionali - attività formativa caratterizzante;



- almeno 3 CFU afferenti ai settori disciplinari professionali - attività formativa metaprofessionale.

Per il riconoscimento dei corsi di laurea le Federazioni e gli Atenei potranno istituire apposite commissioni di valutazione dei corsi di laurea.

Titolo III – Parte II- Formazione professionale continua

ART. 8

Ai sensi dell'art.7 comma 4 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, nei successivi articoli verranno definiti i criteri per la stipula delle convenzioni tra il CONSIGLIO NAZIONALE e le Università, al fine del reciproco riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari

ART. 9

L'Università può riconoscere CFU, per il conseguimento di titoli di studio da essa rilasciati, agli eventi di formazione cui vengono attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 3, 4 e 14 del Regolamento per la formazione professionale continua n. 3/2013 dei dottori agronomi e dei dottori forestali. In particolare potranno essere riconosciuti i crediti formativi professionali come CFU per attività di tirocinio a scelta dello studente, o come altre attività di tipo esperienziale, previa valutazione ed approvazione della struttura didattica competente.

Titolo IV - Disposizioni Finali

ART. 10

L'Università e il CONSIGLIO NAZIONALE si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 11

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione quadro nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 12

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.



ART. 13

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 14

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

La presente Convenzione non prevede alcun onere a carico delle parti.

ART. 16

Entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione quadro dovranno essere riviste le convenzioni in essere stipulate ai sensi dell'art. 5 del DPR 328/2001. Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia – Ufficio III.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 3 luglio 2014

per la **CONFERENZA DI AGRARIA**

prof. Giuseppe Pulina

per il **CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Andrea Sisti, dottore agronomo





CONAF
Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Regolamento CONAF 3/2013
Regolamento per la formazione professionale continua

Consiglio dell'Ordine Nazionale Approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- **visti** gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- **vista** la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- **vista** la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- **vista** la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- **visti** gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- **visto** l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il *"perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale *"le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini"*;
- **visto** l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova *"le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che *"L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività"*;
- **visto** il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e i relativi decreti attuativi;
- **visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/ce relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Pag. 2

- **visto** l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- **visto** l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;
- **visto** il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;
- **vista** la delibera n. 233 del 23 luglio 2013 con cui veniva approvato lo schema di regolamento per la formazione professionale continua;
- **visti** il Parere favorevole del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2013;
- **considerato** che ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;
- **considerato** che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- **considerato** che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
- **considerato** che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un *"economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010"* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- **considerato** che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che *"data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le"*

modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;

- **considerato** che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»;
- **considerato** che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

ha **adottato** il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, Sono assunte le seguenti definizioni:

Pag. 4

- a) **Ordinamento professionale**: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio Nazionale**: l’organo di governo dell’Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all’art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall’art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**: i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all’art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n.

3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi junior e Forestali junior, Biotecnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; **le società tra professionisti** di cui alla LEGGE 12 novembre 2011, n. 183;

- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.;
- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- l) **Consiglio della Federazione**: organo Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- m) **Assemblea della Federazione Regionale**: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;
- n) **Consulta delle Federazioni**, il coordinamento delle Federazioni Regionali;
- o) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- p) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- q) **Assemblea dell'Ordine Territoriale**: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;
- r) **Assemblea dei Presidenti**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- s) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;

- t) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- u) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- v) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;
- w) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;
- x) **SIDAF**: il sistema informativo dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Art. 2 Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
2. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 23 ottobre 2013.

Approvato con delibera n. 308 nella seduta del Consiglio del 23 ottobre 2013

della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) dottorati di ricerca;
- c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
- d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- e) visite tecniche viaggi di studio;
- f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
- i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
- j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house - organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.
6. I settori disciplinari professionali (**S.D.P**) sono raggruppamenti di discipline tecnico- - scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4
Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5
Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.
2. L'anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.
5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.
7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

Pag. 8

8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 5, ultima parte, del presente articolo.
9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

Art. 6

Accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.
2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali.
3. I criteri per l'accREDITAMENTO delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale entro il 31 Dicembre 2013.
4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

Pag. 9

In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Art. 7

Convenzioni con le Università

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 8

Crediti formativi professionali interdisciplinari

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.
2. Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali è parametrato al valore di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 9

Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

In particolare, il Consiglio Nazionale:

- a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;
- b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art 3, comma 6;
- c) predispone i criteri per l'accREDITamento delle associazione degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3;
- d) predispone le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- e) definisce e stipula le convenzioni con le Università di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- f) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le altre professioni regolamentate;

- g) definisce le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);
 - h) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;
 - i) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale degli Ordini, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 6;
 - j) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- l) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei dottori agronomi e dei dottori forestali accreditate, con apposita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.

3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Pag. 11

Art. 10

Commissione nazionale della formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio Nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.
2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e il coordinatore del dipartimento formazione continua, ricerca e università.

4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.
6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

12
Pag. 12
2. In particolare,

1. gli Ordini territoriali:

- a) predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;
- b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;
- c) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;
- d) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;
- e) comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;
- f) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- g) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.2. le Federazioni regionali:

- a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;
 - b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;
 - c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;
 - d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.
3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Art. 12

Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.

Gli Ordini, le Federazioni regionali-, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati predispongono il piano annuale dell'offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa il rispetto dei seguenti criteri:

- a) la tipologia;
- b) il settore disciplinare professionale;
- c) gli argomenti oggetto di trattazione;
- d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
- e) il periodo previsto di svolgimento;
- f) il luogo di svolgimento;
- g) la qualifica dei relatori;
- h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;

- i) altre informazioni ritenute utili.
3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziati le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6.
 4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, le associazioni professionali e i soggetti autorizzati congiuntamente o disgiuntamente.
 5. I piani formativi sono presentati dagli Ordini, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati entro il 15 novembre di ogni anno.
 6. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.
 7. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle associazioni professionali o dai soggetti autorizzati al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Pag. 14

Art. 13
Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.

Tabella 1 – Valutazione delle attività formative

Attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici o di natura tecnica professionale pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio.

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 23 ottobre 2013.

Approvato con delibera n. 308 nella seduta del Consiglio del 23 ottobre 2013

3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 7 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14

Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:
 - a) maternità, per un anno;
 - b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
2. altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale; Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.
3. Sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento, gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca.
4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Pag. 16

5. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Art. 16

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17

Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
4. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Pag. 17

Art. 18

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare..
2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 19

Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 23 ottobre 2013.

Approvato con delibera n. 308 nella seduta del Consiglio del 23 ottobre 2013

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.
2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.
3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20

Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.
3. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi

professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. In deroga all'art. 12, comma 5 del seguente regolamento, i piani formativi per l'anno 2014 dovranno essere presentati entro il 31 gennaio 2014.
4. Entro il 31 dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio Nazionale sono definite le procedure relative alla gestione dell'implementazione del SIDAF di cui all'art. 14.
5. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.

Pag. 19

Il Presidente

Andrea Sisti, dottore agronomo





CONAF
**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

(ART. 9 COMMA 2, LETTERA D) DEL REG. 3/2013)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 114 del 09-04-2014

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale ,nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.**

Agli Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale de gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

L'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale.

Di seguito sono riepilogate le norme ed i questi principali alle quali gli iscritti, gli Ordini, le Federazioni e le Agenzie Formative debbono attenersi per il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti e dalle Linee Guida approvate dal CONAF.

A) LINEE GUIDA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

A1) Riepilogo delle principali norme contenute nel Regolamento di Formazione

- i. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione di coloro che si trovano nelle condizioni di esonero previste dall'art. 15 del Regolamento di Formazione.
- ii. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
- iii. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;
 - b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.
- iv. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:
 - corsi di formazione e aggiornamento;
 - dottorati di ricerca;
 - corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
 - congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
 - visite tecniche viaggi di studio;
 - partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
 - partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
 - partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
 - relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
 - docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.
 - articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su ufficiale house-organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico.

Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

v. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

vi. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

vii. L'anno formativo coincide con quello solare.

viii. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

ix. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

x. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

xi. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

xii. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

xiii. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga all'art. 5 comma 5, del Regolamento di Formazione.

A2) Quesiti e risposte di interesse per gli iscritti

1. D. Chi tra gli iscritti è soggetto all'obbligo formativo?

R. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni di esonero (art. 15 del Regolamento di Formazione):

- a) maternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale.

2. D. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua?

R. No, gli iscritti che si trovano in questa condizione non sono soggetti all'obbligo formativo. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

3. D. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione sono tenuti all'obbligo formativo?

R. No, gli iscritti che si trovano in questa condizione non sono soggetti all'obbligo formativo. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

4. D. Gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca possono richiedere un esonero dall'obbligo formativo?

R. Sì, gli iscritti che si trovano in questa condizione sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento,

5. D. Gli iscritti che richiedono l'esonero temporaneo hanno diritto alla riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio?

R. Sì, all'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

6. D. Quali sono le modalità attraverso le quali l'iscritto può richiedere l'esonero (anche temporaneo) dalle attività formative?

R. Gli iscritti che intendono comunicare all'ordine la propria condizione di esonero dall'attività formativa comunicano al proprio Ordine di appartenenza la propria condizione (anche temporanea) di esonero, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Conaf, allegando alla richiesta adeguata documentazione comprovante tale condizione.

7. D. Le attività formative svolte fuori dal sistema ordinistico sono riconosciute?

R. Sì, le attività interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.

8. D. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo quanti crediti debbono essere conseguiti dall'iscritto?

R. Ogni iscritto soggetto all'obbligo formativo deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

9. D. Nei casi di cancellazione e successiva reiscrizione quali sono le modalità di calcolo dei crediti ai fini dell'assolvimento?

R. La decorrenza dell'obbligo di formazione dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo prevista dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento di Formazione, non si applica nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

10. D. Quali sono le condizioni previste per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine?

R. Fermo restando l'obbligo di assolvimento di 9 CFP nel triennio e di almeno 2 CFP annuali, gli iscritti che si iscrivono per la prima volta all'Ordine devono acquisire entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

11. D. Gli iscritti che partecipano ad attività formative al di fuori del sistema ordinistico possono chiedere all'Ordine di appartenenza il riconoscimento di crediti formativi?

R. Sì, il riconoscimento di crediti formativi conseguenti ad attività formative svolte dall'iscritto al di fuori del sistema ordinistico, anche al di fuori del territorio italiano, può essere richiesto all'Ordine di appartenenza nel limite di 2 CFP nel triennio. La richiesta sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.

12. D. I crediti acquisiti dagli iscritti precedentemente al 1/1/2014 possono essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dei 9 CFP del triennio 2014-2016?

R. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Formazione.

13. D. Quali sono le attività formative riconosciute ai fini dell'assolvimento dei 9 CFP del triennio 2014-2016?

R. Sono tutte quelle comprese nel piano annuale dell'offerta formativa. Quest'ultimo è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo, e può essere definito dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati congiuntamente o disgiuntamente anche attraverso apposite convenzioni. Nel Piano devono essere evidenziate le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento di Formazione. Ai sensi dell'art 12 comma 4 del Reg. n3/2013 i Piani formativi e/o le attività formative sviluppate dalla agenzie formative accreditate concorrono alla formazione del Piano Nazionale dell'offerta formativa (**Catalogo Nazionale della formazione professionale continua**).

14 D. In quale documento l'iscritto può consultare l'elenco delle attività formative riconosciute e il numero di crediti formativi attribuiti?

R. L'elenco delle attività formative riconosciute e il numero di crediti formativi attribuiti è riportato nella Tabella 1 allegata al Regolamento di Formazione del CONAF.

15. D. Quali sono i principali adempimenti che l'iscritto deve osservare nei confronti del proprio Ordine?

R. Se tenuto all'obbligo formativo ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni anno le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF. Se non tenuto all'obbligo formativo o nei casi di esonero parziale l'iscritto è tenuto a comunicare all'Ordine la propria condizione e le eventuali richieste in termini di esonero totale o temporaneo. Altra condizione necessaria per l'assolvimento dell'obbligo della formazione è l'attivazione di un indirizzo PEC ed il possesso della Smart-Card rilasciata dal proprio ordine di appartenenza.

16. D. Gli iscritti soggetti all'obbligo formativo quali sanzioni rischiano in caso di inadempienza a tale obbligo?

R. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento di Formazione del CONAF, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

17. D. La scelta delle attività formative da parte di ciascun iscritto è libera?

R. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del Regolamento di Formazione del CONAF.

18. D. L'iscritto può rendere pubblico l'assolvimento del proprio obbligo formativo?

R. Sì, Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari.

B) LINEE GUIDA PER GLI ORDINI E LE FEDERAZIONI REGIONALI

B1) Riepilogo delle principali norme contenute nel Regolamento di Formazione sugli adempimenti attribuiti agli Ordini e alle Federazioni

Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

In particolare, **gli Ordini territoriali:**

- i. predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;
- ii. favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;
- iii. verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art.17;
- iv. nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20 del Regolamento di Formazione del CONAF;
- v. comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;
- vi. certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- vii. rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.
- viii. possono costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti, che ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del Regolamento di Formazione del CONAF.

In particolare, **le Federazioni regionali:**

- i. promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;
- ii. favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;
- iii. possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;
- iv. possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.

Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Rispetto all'ACCREDITAMENTO

- i. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

- ii. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
- iii. I criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono quelli stabiliti dal Conaf con Deliberazione n. 397 approvata nella seduta di Consiglio del 20/12/013.
- iv. In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Rispetto alle Convenzioni con le Università

- i. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
- ii. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del Regolamento di Formazione, se rispettose di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

Rispetto allo svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa

- i. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.
- ii. Gli Ordini e le Federazioni regionali predispongono il piano annuale dell'offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa il rispetto dei seguenti criteri:
 - a. la tipologia;
 - b. il settore disciplinare professionale;
 - c. gli argomenti oggetto di trattazione;
 - d. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - e. il periodo previsto di svolgimento;
 - f. il luogo di svolgimento;
 - g. la qualifica dei relatori;
 - h. gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
 - i. altre informazioni ritenute utili.
- iii. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziati le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6 del seguente regolamento.
- iv. I piani formativi sono presentati entro il 15 novembre di ogni anno.

- v. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.
- vi. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle associazioni professionali o dai soggetti autorizzati al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Rispetto alla verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

- i. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
- ii. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
- iii. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
- iv. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Rispetto alla valutazione dei CFP da parte dell'Ordine territoriale

- i. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
- ii. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.
- iii. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
- iv. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
- v. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
- vi. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Rispetto alla pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

- i. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo unico nazionale di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n.137 implementato nel SIDAF.

Disposizioni transitorie

Con Delibera n. 38/2014 approvata nella seduta del 22/01/2014 il Conaf ha sospeso l'accREDITamento degli eventi formativi in essere, finché non sarà concluso l'iter per l'accREDITamento delle Agenzie di Formazione e l'invio dei Piani formativi 2014 da parte degli Ordini e delle Federazioni, previsto per il 15 maggio 2014 (circolare Conaf n. 8 del 20/01/2014 per il relativo parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale. Ai sensi dell'art. 11 del REg. n. 3/2013 gli eventi devono essere accREDITati direttamente dai Consigli degli Ordini territoriali, ed inseriti nel Piano formativo 2014 degli Ordini e/o delle Federazioni o delle Agenzie Formative.

B2) Quesiti e risposte di interesse per gli Ordini e le Federazioni

(ad integrazione dei quesiti e delle risposte di cui al punto A2 che costituiscono comunque un riferimento anche per gli Ordini e le Federazioni).

1. D. Gli Ordini e le Federazioni necessitano di autorizzazione da parte del Conaf per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative?

R. Gli Ordini e le Federazioni, ai fini delle proprie attività formative organizzate, sono tenute ad acquisire beni e servizi utili all'organizzazione delle attività formative consultando l'Elenco dei soggetti accREDITati dal Conaf ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. 3/2013. Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti, disciplinata dall'art. 9, comma 2, lett. d) del Regolamento di Formazione del Conaf.

2. D. Gli Ordini e le Federazioni possono acquisire beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative?

R. Gli Ordini e le Federazioni, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università, possono avviare percorsi formativi con queste ultime. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento, se rispettose di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

3. D. Gli Ordini e le Federazioni possono organizzare attività formative gratuite per i propri iscritti?

R. Sì, l'organizzazione di attività formative gratuite riservate ai propri iscritti è auspicabile ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 del Reg. 3/2013, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati. A tale scopo prevedono un apposito capitolo di spesa all'interno del bilancio preventivo dell'Ordine.

4. D. Con quali modalità e tempistica l'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti?

R. La verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte degli Ordini avviene al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale; quest'ultimo comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un

anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale. E' auspicabile che al termine di ogni anno l'Ordine verifichi l'assolvimento di almeno 2 CFP da parte dell'iscritto previsto dall'art. 5 comma 5 del Regolamento di Formazione del CONAF. **Il mancato assolvimento di quest'ultimo obbligo non costituisce illecito disciplinare, ma va comunque segnalato all'iscritto a cura dell'Ordine.**

5. D. La partecipazione di un iscritto ad eventi formativi organizzati da altri Ordini e Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve essere riconosciuta dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto?

R. Si, in quanto l'offerta Formativa è quella nazionale inserita nel Catalogo della Formazione approvato dal CONAF.

6. D. La partecipazione di un iscritto ad eventi formativi organizzati da altre categorie ordinistiche deve essere riconosciuta dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto?

R. Si, nel momento in cui previo parere favorevole dei Ministri vigilanti sul Regolamento in corso di predisposizione a cura della Rete delle Professioni Tecniche per il riconoscimento congiunto dei crediti formativi.

7. D. Quali attività formative metaprofessionali possono essere riconosciute ad un iscritto?

R. L'organizzazione delle attività di formazione metaprofessionale competono esclusivamente agli Ordini territoriali e alle Federazioni Regionali.

8. D. Oltre che sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto su quali altri aspetti connessi allo svolgimento delle attività formative l'Ordine deve vigilare?

Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti accreditati, l'Ordine territoriale vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative (rilevazione tramite Smart-Card) e sulla qualità dell'offerta fornita, attraverso la modulistica appositamente predisposta dal CONAF.